

# COMUNE DI OROTELLI

C.A.P. 08020 - PROVINCIA DI NUORO - Corso V. Emanuele, 74  
P.I. 00154850911 TEL. 0784 79820 FAX 0784 79261

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

**ORIGINALE**

DELIBERAZIONE 56  
DEL 29/07/2016

TRASMESSA ALL'ALBO PRETORIO DEL COMUNE

IN DATA	<b>02/08/2016</b>	PROT. N.	<b>2578</b>	ELENCO N.	<b>22</b>
---------	-------------------	----------	-------------	-----------	-----------

Oggetto:	<b>Determinazione della indennità di funzione agli amministratori comunali</b>
----------	--

L'anno **duemilasedici** il giorno **ventinove** nel mese di **luglio** alle ore **12,00** nella sala delle adunanze, previa l'osservanza di tutte le modalità prescritte dalla vigente legge comunale e provinciale, vennero oggi convocati a seduta i componenti della Giunta Comunale. All'appello risultano:

COGNOME E NOME	QUALIFICA	PRESENTI
MARTEDDU GIOVANNINO	SINDACO	SI
SALIS MARIA ANGELA	ASSESSORE	SI
BOSU SALVATORE	ASSESSORE	NO
PUSCEDDU ANNA MARIA	ASSESSORE	SI

Totale Presenti **3**

Totale Assenti **1**

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione, ai sensi dell'art. 97 del TUEL, **Segretario Comunale : Pisanu Maria Antonietta ;**

ESSENDO legale il numero degli intervenuti il **SINDACO MARTEDDU GIOVANNINO** assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopraindicato.

## DELIBERAZIONE N. 56 DEL 29/07/2016

OGGETTO: Determinazione della indennità di funzione agli amministratori comunali

### LA GIUNTA COMUNALE

DATO ATTO che, a seguito delle elezioni amministrative del giorno 05 giugno 2016, sono stati rinnovati gli organi comunali;

VISTO il decreto sindacale n. 01 del 24 giugno 2016 di nomina componenti della Giunta Comunale e di attribuzione delle relative deleghe;

VISTA la precedente deliberazione n. 042, in data 14 giugno 2011, con la quale, in applicazione dell'art. 23 della legge 3 agosto 1999, n. 265 e del decreto interministeriale 4 aprile 2000, n. 119 è stata determinata la misura mensile delle indennità di funzione al Sindaco, al Vicesindaco ed agli assessori;

EVDENZIATO che l'art. 4, comma 2, del Decreto 119 citato, prevede che – nei Comuni con popolazione superiore a 1000 e fino a 5000 abitanti, al Vicesindaco è corrisposta un'indennità mensile di funzione pari al 20% di quella prevista per il Sindaco e che lo stesso articolo, al comma 7, prevede per gli assessori un'indennità di funzione pari al 15% di quella prevista per il primo cittadino;

VISTO CHE, successivamente, tutta la materia è stata disciplinata dall'art. 82 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 che, ai commi 1 e 8, così recita:

*"1. (Comma così modificato:*

*– dal comma 731 dell'art. 1, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;*

*– in sede di conversione dal D.L. 29 dicembre 2009, n. 225; Art. 2, comma 9-quater) 1. Il decreto di cui al comma 8 del presente articolo determina una indennità di funzione, nei limiti fissati dal presente articolo, per il sindaco, il presidente della provincia, il sindaco metropolitano, il presidente della comunità montana, i presidenti dei consigli circoscrizionali dei soli comuni capoluogo di provincia, i presidenti dei consigli comunali e provinciali, nonché i componenti degli organi esecutivi dei comuni e ove previste delle loro articolazioni, delle province, delle città metropolitane, delle comunità montane, delle unioni di comuni e dei consorzi fra enti locali. Tale indennità è dimezzata per i lavoratori dipendenti che non abbiano richiesto l'aspettativa.*

*... omissis ...*

*8. 8. La misura delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza di cui al presente articolo è determinata, senza maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, ai sensi dell'articolo 17, Comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali nel rispetto dei seguenti criteri: a) equiparazione del trattamento per categorie di amministratori; b) articolazione delle indennità in rapporto con la dimensione demografica degli enti, tenuto conto delle fluttuazioni stagionali della popolazione, della percentuale delle entrate proprie dell'ente rispetto al totale delle entrate, nonché dell'ammontare del bilancio di parte corrente; c) articolazione dell'indennità di funzione dei presidenti dei consigli, dei vice sindaci e dei vice presidenti delle province, degli assessori, in rapporto alla misura della stessa stabilita per il sindaco e per il presidente della provincia. Al presidente e agli assessori delle unioni di comuni, dei consorzi fra enti locali e delle comunità montane sono attribuite le indennità di funzione nella misura massima del 50 per cento dell'indennità prevista per un comune avente popolazione pari alla popolazione dell'unione di comuni, del consorzio fra enti locali o alla popolazione montana della comunità montana; d) definizione di speciali indennità di funzione per gli amministratori delle città metropolitane in relazione alle particolari funzioni ad esse assegnate; e) LETTERA SOPPRESSA DAL D.L. 31 MAGGIO 2010, N. 78, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 30 LUGLIO 2010, N. 122. f) previsione dell'integrazione dell'indennità dei sindaci e dei presidenti di provincia, a fine mandato, con una somma pari a una indennità mensile, spettante per ciascun anno di mandato.*

VISTO il D.M. 4 aprile 2000, n. 119, recante: "Regolamento recante norme per la determinazione della misura dell'indennità di funzione e dei gettoni di presenza per gli amministratori locali, a norma dell'articolo 23 della L. 3 agosto 1999, n. 265."

che, in assenza della emanazione del decreto di cui all'art. 82, comma 8 del D.Lgs. n. 267/2000, trova ancora applicazione (Art. 61, comma 10, ultimo periodo del D.L. 25.06.2008, n. 112), in relazione al combinato disposto degli articoli 1, 2, 3 e 4 e dell'allegato "A" allo stesso D.M. n. 119/2000 gli importi spettanti agli amministratori comunali sono quelli riportati nella seguente tabella:

COMUNI CON ABITANTI		Misura (Artt. 1 e 2)	INDENNITA' DI FUNZIONE MENSILE		
DA	A		AL SINDACO (Art. 1 e 3)	AL VICESINDACO (Art. 4)	AGLI ASSESSORI (Art. 4)
1	2	3	4	5	6
[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]
da 1.001	a 3.000	Base	1.446,08	289,22	216,91
[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]

RITENUTO di dovere determinare la misura delle indennità di funzione agli amministratori in applicazione delle norme prima richiamate;

VISTO il D.L. n. 112/2008 che:

- con l'art. 61, comma 10, ultimo periodo sospende sino al 2011 la possibilità di incremento prevista nel comma 10, dell'art. 82 del D.Lgs. n. 267/2000;
- con l'art. 76, comma 3, sostituisce il comma 11 dell'art. 82 del D.Lgs. n. 267/2000 che prevedeva la possibilità di incremento di tutte le indennità, rendendo pertanto inapplicabile l'art. 11 del D.M. 4 aprile 2000, n. 119;

VISTO il parere del Ministero dell'Interno 20.01.2009, n. 15900 /TU/82 che, in ordine alle norme novellate dal D.L. n. 112/2008, testualmente recita:

*«Ciò posto, occorre anche richiamare l'attenzione sulle significative modifiche introdotte dai recenti provvedimenti legislativi di carattere finanziario e, precisamente, dalla Legge n. 244/2007 (finanziaria 2008) e dalla Legge n. 133/2008 con la quale è stato convertito il decreto-legge n. 112/2008.*

*Infatti, dalla data di entrata in vigore del D.L. 112/2008, è venuto meno la possibilità di incrementare le indennità per la quota discrezionale prevista dall'art. 11 del D.M. 119/2000, mentre non si ritiene che sia venuta meno la possibilità di aumentare la misura base delle indennità, fissata in via edittale, al verificarsi delle tre situazioni previste dall'art. 2 del citato regolamento»;*

VISTO che questo Comune alla data del 31 dicembre 2014, penultimo anno (art. 156 del D.Lgs. n. 267/2000), secondo i dati ISTAT, conta n. 2.157 abitanti residenti;

VISTO il D.M. 4 aprile 2000, n. 119, recante: «Regolamento recante norme per la determinazione della misura dell'indennità di funzione e dei gettoni di presenza per gli amministratori locali, a norma dell'articolo 23 della L. 3 agosto 1999, n. 265»;

EVIDENZIATO che l'art. 1, commi 54 e 61 della Legge 266/2005 - Finanziaria 2006 stabilisce che a partire dal primo gennaio 2006 gli emolumenti dovuti per indennità, gettoni di presenza e utilità comunque denominate spettanti ai componenti degli organi elettivi e di governo, debbano essere ridotte nella misura del 10%;

DATO ATTO che la riduzione di cui sopra ha carattere strutturale, come affermato da ultimo e definitivamente dalla delibera n. 1/CONTR/12 della Corte dei Conti, Sezioni Riunite;

DATO ATTO, per quanto sopra esposto, che con decorrenza dal 05 giugno 2016, l'indennità di funzione mensile agli amministratori è determinata come da prospetto che segue:

Carica amm.re	Indennità di funzione di cui al Decreto 119/2000	Riduzione del 10% di cui alla L. 266/2005	Indennità' di funzione mensile da corrispondere
Sindaco	€ 1.446,08	€ 144,61	€ 1.301,47
Vice Sindaco	€ 289,22	€ 28,92	€ 260,30
Assessori	€ 216,91	€ 21,69	€ 195,22

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante: "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e successive modificazioni;

VISTO lo statuto comunale;

DATO ATTO che sono stati acquisiti i pareri di cui all'art.49, comma 1 del D.Lgs 267/2000, che si allegano alla presente per farne parte integrante e sostanziale;

Con Voti Unanimi espressi nelle forme di legge;

## DELIBERA

DI FISSARE, con decorrenza dal 05 giugno 2016, come dal prospetto che segue, l'indennità di funzione mensile agli amministratori:

Carica amm.re	Indennità di funzione di cui al Decreto 119/2000	Riduzione del 10% di cui alla L. 266/2005	Indennità' di funzione mensile da corrispondere
Sindaco	€ 1.446,08	€ 144,61	€ 1.301,47
Vice Sindaco	€ 289,22	€ 28,92	€ 260,30
Assessori	€ 216,91	€ 21,69	€ 195,22

DI DARE ATTO che, in applicazione dell'art. 82, 1° comma del D.Lgs 267/2000, tale indennità è dimezzata per i lavoratori dipendenti che non abbiano richiesto l'aspettativa;

DI DARE ATTO che le indennità non sono cumulabili con alcun gettone per la partecipazione a sedute degli organi collegiali del medesimo ente;

DI DARE infine ATTO che agli oneri derivanti dal presente provvedimento si farà fronte con imputazione della spesa al Bilancio 2016:

Capitolo	10110301	Art.	1	Miss. 1 – Programma 1 “Indennità di funzione”
----------	----------	------	---	---

Che presenta la necessaria disponibilità.

### **LA GIUNTA COMUNALE**

con separata unanime votazione

### **DELIBERA**

DI RENDERE il presente atto, stante l'urgenza, immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 134, comma quarto, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267.

<b>DA ALLEGARE ALLA DELIBERAZIONE DELLA</b>				
<b>GIUNTA COMUNALE</b>	<b>N°</b>	<b>56</b>	<b>Del</b>	<b>29/07/2016</b>

<b>OGGETTO</b>	<b>Determinazione della indennità di funzione agli amministratori comunali</b>
----------------	--

### **AFFARI GENERALI**

Art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n° 267 (Testo Unico Ordinamento Enti Locali)

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA'  
TECNICA: **FAVOREVOLE**

IL RESPONSABILE  
Usai Giuseppe

### **SERVIZIO CONTABILE**

Art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n° 267 (Testo Unico Ordinamento Enti Locali)

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA'  
CONTABILE:  
**FAVOREVOLE**

IL RESPONSABILE  
SINI GIANNI

**LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO:**

IL PRESIDENTE  
MARTEDDU GIOVANNINO

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Pisanu Maria Antonietta

**ORIGINALE**

PUBBLICATA ALL'ALBO PRETORIO ON-LINE COMUNALE PER 15 GIORNI DAL

**02/08/2016**

E TRASMESSA CONTEMPORANEAMENTE AI RAPPRESENTANTI CONSILIARI.

IL MESSO COMUNALE

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Pisanu Maria Antonietta



**Il sottoscritto Segretario Comunale dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'Art. 134, comma 3 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n° 267 (Testo Unico Ordinamento Enti Locali).**

**X Nella sua data di adozione in quanto immediatamente esecutiva**

**\_ Trascorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione**

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Pisanu Maria Antonietta

Orotelli 29/07/2016

